

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963

(76<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia » (2497) (D'iniziativa dei senatori Monni ed altri) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 790
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	790
CARELLI . . . . .	790
DE LEONARDIS . . . . .	790
FERRARI . . . . .	790
SIBILLE . . . . .	790

« Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione » (2615) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	785, 787
ALBERTI . . . . .	786
ANGELILLI . . . . .	787
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	787
CARELLI . . . . .	786
DE LEONARDIS . . . . .	787
FERRARI . . . . .	787

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Carelli, De Giovine, De Leonardis, Ferrari, Galli, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerini e Pajetta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arnaudi, Boletteri, Bosi, Desana, Ristori e Sereni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Alberti, Angelilli, Pellegrini, Sibille, Vergani e Pastore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

MILILLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione » (2615) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme regolatrici dell'assetto e del-

la organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come i colleghi sanno, con legge 6 marzo 1958, n. 199, nel provvedersi alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio di attribuzioni statali in materia alimentare, veniva conferita personalità giuridica di diritto pubblico all'Istituto nazionale della nutrizione, sotto la vigilanza del Ministero medesimo. Nello stesso tempo si stabiliva che si sarebbe provveduto all'assetto definitivo dell'organizzazione del personale, dei servizi e così via, in un prosieguo di tempo; e ciò avviene appunto oggi, con la presentazione del disegno di legge in esame, che giunge quanto mai opportuno.

È nota infatti l'eccezionale rilevanza dell'Istituto quale organo consultivo del Ministero dell'agricoltura per tutto ciò che attiene alla nutrizione umana e, quindi, alla genuinità della produzione alimentare. Esso ha svolto un'intensa opera a questo proposito, facendosi promotore di campagne nazionali e internazionali per la tutela di tale genuinità; basti ricordare, ad esempio, il Convegno svoltosi a Roma nel mese di ottobre. Si tratta dunque di un istituto altamente benefico e necessario, specie in questo momento in cui tutti noi siamo unanimi nel voler assicurare la qualità ed il valore nutritivo degli alimenti.

Durante l'esame dei singoli articoli valuteremo le varie norme attinenti all'organizzazione amministrativa dell'Istituto, al regolamento della sua attività, al suo finanziamento. Non ritengo pertanto necessario dilungarmi oltre sulla sostanza del disegno di legge, che raccomando vivamente all'approvazione della Commissione.

C A R E L L I . Nel momento dell'organizzazione dei mezzi strumentali e soprattutto scientifici necessari per l'azione volta a garantire la genuinità dei prodotti alimentari, non poteva mancare la sistemazione di un istituto che, in analogia a quanto si è fatto e si sta facendo in altre Nazioni, affianchi

non solo l'Istituto superiore di sanità — per quanto di competenza — ma tutti gli organi dello Stato cui è demandata la lotta contro le frodi.

Ora la suddetta sistemazione, così come viene proposta nel disegno di legge, risponderà secondo me allo scopo e creerà un valido incentivo ai fini della salvaguardia della genuinità dei prodotti nell'interesse dei consumatori. All'articolo 1, infatti, noi troviamo ben inquadrati i compiti dell'Ente, che dovranno essere compiti di ricerca biologica sulla nutrizione umana, di indagine e di sperimentazione sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti, di studio e di consulenza, nonché di collaborazione con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione. Possiamo quindi essere certi che l'approvazione del provvedimento permetterà all'Istituto nazionale della nutrizione non solo di poter entrare in pieno nell'attività di indagine, ma anche di poter garantire la genuinità del prodotto alimentare italiano.

A L B E R T I . Quale componente della Commissione igiene e sanità desidero farmi portavoce dell'aspettativa della classe sanitaria e di tutto il Paese nei confronti di uno strumento atto a disciplinare la ricerca biologica sulla nutrizione umana, per la salvaguardia della salute pubblica; strumento che è oggi approntato dal disegno di legge, il quale viene acconciamente ad ingranarsi nella serie dei provvedimenti intesi a perseguire il suddetto scopo tutelando in particolare le classi meno provvedute in materia.

Bisogna oltretutto tener presente che oggi la produzione sempre più industrializzata degli alimenti comporta la necessità di studi diretti a garantire la qualità, il valore nutritivo e la salubrità dei cibi inscatolati, grandemente usati dalle massaie le quali hanno sempre minor tempo da dedicare alla trasformazione dei medesimi quali sono in natura. Ecco quindi l'importanza che assume il disegno di legge per l'agricoltura; poichè, come lo stesso nome della vostra Commissione — Agricoltura e alimentazione — sta ad indicare, tali materie sono inscindibili,

in quanto l'una influisce sull'altra e proteggendo una delle due si protegge l'altra.

Sia dunque tale considerazione un incentivo alla inscindibilità anche degli strumenti da usare in proposito, perchè la nostra Italia sia, anche in questo campo, al livello delle Nazioni più progredite.

F E R R A R I . Desidero anch'io esprimere il mio consenso all'approvazione del disegno di legge, con il quale trova nuova regolamentazione un istituto benemerito, la cui somma utilità è a tutti nota.

A N G E L I L L I . Nell'esprimere la mia approvazione al disegno di legge, formulo il voto che l'Istituto nazionale della nutrizione, con la nuova regolamentazione, possa dare i risultati da noi tutti attesi.

D E L E O N A R D I S . Anche la parte politica cui appartengo voterà a favore del disegno di legge, tenendo conto dell'estrema necessità di provvedere alla vita dell'Istituto della nutrizione il quale era praticamente giunto al punto di non poter proseguire nella sua opera senza un intervento determinante qual'è quello oggi in esame.

Noi potremmo anche avanzare delle riserve circa la forma di amministrazione dell'Istituto, non essendo nel disegno di legge neanche menzionata una rappresentanza del personale scientifico addetto all'Istituto nell'amministrazione medesima. In questi organismi, che riteniamo debbano essere essenzialmente di sperimentazione e di studio, il suddetto personale dovrebbe infatti partecipare alla vita amministrativa. Ad ogni modo non insistiamo nel nostro rilievo, in quanto ciò che conta in questo momento è, come ho detto, l'immediata approvazione del disegno di legge.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non avrei nulla da aggiungere a quanto è stato detto durante la discussione, nella quale si è prontamente delineata un'unanimità di consensi sul provvedimento.

Comunque, per tranquillizzare il senatore De Leonardis, debbo far notare che all'arti-

colo 4, alla fine del secondo comma, la Camera ha appunto operato un'aggiunta al testo originario; aggiunta tendente a permettere la partecipazione alle sedute del Comitato amministrativo dell'Istituto di un ricercatore, designato dai ricercatori stessi e munito di voto consultivo.

Detto questo, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:

a) compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonchè indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;

b) compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;

c) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

(È approvato).

#### Art. 2.

Sono organi dell'Istituto nazionale della nutrizione:

- 1) il presidente;
- 2) il Comitato amministrativo;
- 3) il Collegio dei revisori.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste pre-

via deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente sovrintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il comitato amministrativo, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'Istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il Comitato amministrativo è composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della sanità, e da due esperti designati dall'ordine professionale dei medici prescelti tra docenti universitari competenti nei problemi della alimentazione.

Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo. Partecipa altresì un ricercatore dell'Istituto nazionale della nutrizione, designato dai ricercatori dell'Istituto stesso, con voto consultivo.

Alla costituzione del Comitato amministrativo si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato amministrativo delibera:

- a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;
- b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
- c) sul conto consuntivo;

d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 7;

e) negli altri casi previsti dalla presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore ad ispettore generale con funzioni di presidente e da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Le entrate dell'Istituto nazionale della nutrizione sono costituite:

- a) da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
- b) dai redditi dei propri fondi;
- c) dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;
- d) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
- e) dai redditi delle proprie aziende sperimentali.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Con regolamento organico da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e lo stato

giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale, compreso il direttore, occorrente alle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

L'Istituto nazionale della nutrizione può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri Organi statali.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali e speciali, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'Istituto nazionale della nutrizione è parificato, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Istituto.

*(È approvato).*

#### Art. 10.

Fino all'applicazione del regolamento organico previsto al precedente articolo 7, il personale del Consiglio nazionale delle ricerche già assegnato all'Istituto nazionale della nutrizione e rimasto in servizio presso l'Istituto medesimo, può continuare a prestare servizio presso detto Istituto previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo.

*(È approvato).*

#### Art. 11.

L'Istituto nazionale della nutrizione continua a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con quella del Consiglio nazionale delle ricerche, e conserva i beni mobili e le apparecchiature scientifiche

ricevuti in dotazione dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti patrimoniali tra l'Istituto e il Consiglio nazionale delle ricerche.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto è autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-1963.

I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della alimentazione.

*(È approvato).*

#### Art. 13.

Dalle disponibilità del fondo ex Sepral saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 490.500.000 nell'esercizio 1962-63 e lire 290 milioni nell'esercizio 1963-64.

*(È approvato).*

#### Art. 14.

All'onere di lire 490.500.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Monni ed altri: « Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia » (2497)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Monni, Angelilli, Carelli, Cemmi, Bolettieri, Bonafini, Tibaldi, Nencioni e Battaglia: « Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 7 febbraio scorso il seguito della discussione del disegno di legge venne rinviato su richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, per permettere al Governo di esaminare a fondo il provvedimento e tutte le questioni ad esso legate.

**CAMANGI**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono, com'è mio dovere, a disposizione della Commissione per discutere il disegno di legge.

Vorrei però far sommessamente considerare l'inutilità di una discussione in merito, essendo questa presumibilmente l'ultima seduta della legislatura dell'8ª Commissione. Ciò a parte le grosse difficoltà che dovrei opporre al provvedimento.

**CARELLI.** Proporrei, per un atto di cortesia, di interpellare in proposito il senatore Monni, chiedendogli se ritiene opportuno o meno soprassedere in attesa della quarta legislatura.

**SIBILLE.** Ho avuto ieri occasione di parlare col collega Monni, il quale mi ha dichiarato che era sua intenzione far approvare almeno la modifica all'articolo 70 del testo unico, concernente i permessi di caccia agli agenti della Forza pubblica.

**PRESIDENTE.** Potremmo allora sospendere la seduta in attesa del senatore Monni.

**FERRARI.** Il disegno di legge è stato presentato al Senato il 29 gennaio 1963. Noi dovremmo pertanto avere ora il tempo e la possibilità di esaminarlo; poi, in caso di approvazione, esso dovrebbe passare alla Camera per essere discusso e votato anche in quella sede.

Quindi, da un punto di vista pratico, chiedo il rinvio della discussione del disegno di legge alla prossima settimana. Se il Parlamento sarà ancora... in vita potremo discuterlo e approvarlo.

**DE LEONARDIS.** Aderisco alla proposta del collega Ferrari; del resto anche la nostra parte politica avrebbe da fare le sue riserve su alcuni punti del provvedimento, cui vorrebbe proporre degli emendamenti, cosa che non è ovviamente possibile fare nell'attuale situazione di imminente scioglimento delle Camere.

Vi è d'altra parte da considerare che, anche approvato in questa sede, il disegno di legge non potrebbe assolutamente essere approvato dall'altro ramo del Parlamento. È quindi necessario rinviare la discussione.

**PRESIDENTE.** Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del senatore Ferrari, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari